

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 novembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

*(ECU)*

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	24,82 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	22,99 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	24,82 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	22,99 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,2698
1701 99 10 100	26,98	
1701 99 10 910	25,83	
1701 99 10 950	25,83	
1701 99 90 100		0,2698

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).